

Prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato compatibilita' con NASpl e DIS-COLL

Però mancano le istruzioni per i versamenti previdenziali e assistenziali

Con la circolare n. 89 del 7 ottobre 2023 l'INPS ha fornito chiarimenti in merito alla compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASpl e DISCOLL con il reddito derivante dalle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.

Tali prestazioni – introdotte, in via sperimentale, per il biennio 2023-2024 dall'ultima legge di bilancio (art. 1, c. 344, legge 29 dicembre 2022, n. 197) – rappresentano una nuova tipologia contrattuale che ha sostituito, in agricoltura, il contratto di prestazione occasionale (i cd. "voucher") che risulta abrogato per il settore primario (ed invece in vigore per gli altri settori produttivi con un ampliamento della possibilità di utilizzo rispetto alla previgente normativa).

Si tratta di una forma ibrida tra lavoro dipendente e occasionale, che può essere utilizzata solo per attività di carattere "stagionale", per non più di 45 giornate annue per singolo lavoratore.

Possono essere assunti con questa particolare forma contrattuale solo alcune categorie di soggetti: disoccupati, percettori di NASpl o di DIS-COLL o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; pensionati di vecchiaia o di anzianità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici; detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Il compenso è invece assoggettato alla contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (art. 1, c. 45, della legge n. 220/2010).

L'INPS, con la circolare citata, si sofferma sulla particolare categoria di percettori dell'indennità di disoccupazione (NASpl o DIS-COLL), precisando che l'eventuale prestazione agricola di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato resa entro i limiti di legge (45 giornate) non determina la sospensione, l'abbattimento o la decadenza dall'indennità in questione, essendo i compensi pienamente cumulabili con la stessa. La circolare ricorda inoltre che la contribuzione

agricola versata per questo particolare tipo di prestazioni è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.

Purtroppo, invece l'Istituto nulla dice in merito alle modalità di dichiarazione e versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale, lasciando aperti i dubbi interpretativi derivanti dalla scarsa disposizione legislativa sull'argomento, né fornisce chiarimenti in merito alle categorie dei "pensionati di anzianità" e dei "percettori del reddito di cittadinanza", necessari alla luce dell'attuale legislazione di riferimento in materia. Da parte nostra, con l'occasione, siamo tornati a sollecitare l'Istituto e il Ministero del Lavoro affinché siano presto fornite tutte le indicazioni utili in tempi stretti.